

tivo sulle Riparazioni dell'11 aprile 1949»⁶. In altre parole, «affermare che un contratto fra uno Stato e una persona privata ricade nell'ordinamento internazionale» vuol dire che «la parte contraente privata è titolare di capacità internazionali specifiche». Invero, al contrario di uno Stato, «la persona privata ha soltanto una capacità limitata» tale da consentirle «soltanto di invocare, nel campo del diritto internazionale, i diritti derivanti dal contratto» (§ 47).

CAPITOLO II

CREAZIONE INTER-STATALE E APPLICAZIONE
INTRA-STATALE DELLE NORME INTERNAZIONALI

Sezione I — NORME INTERNAZIONALI GENERALI

A) Consuetudine internazionale

I. Consuetudine generale

- *ELLEN ETI. COSTITUTIVI. FEDERALER DANMARK* —
52. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della *Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*.

Il 31 marzo 1966 i Paesi Bassi e la Danimarca avevano concluso un accordo relativo alla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali nel Mare del Nord che accoglieva sostanzialmente il criterio dell'equidistanza già previsto dall'art. 6 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla piattaforma continentale della quale entrambi gli Stati erano contraenti. L'art. 6, nella parte che veniva in rilievo nella specie, era così formulato: «In mancanza di accordo [tra gli Stati limitrofi interessati], e a meno che delle circostanze speciali non giustificino un'altra delimitazione, questa si opera con l'applicazione del principio dell'equidistanza dai punti più prossimi delle linee-base a partire dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale di ciascuno di tali Stati». Senonché, il criterio della linea mediana, che per sua natura favorisce gli Stati con costa convessa e sfavorisce quelli con costa concava, riduceva la porzione di piattaforma continentale della Germania Federale, che non aveva ratificato la Convenzione di Ginevra, proprio a causa della concavità della costa tedesca. La questione se il criterio dell'equidistanza, respinto dalla Germania Federale e sostenuto invece dalla Danimarca e dai Paesi Bassi, corrispondesse al diritto internazionale generale, o in altri termini se l'art. 6 della Convenzione di Ginevra «codificasse», cioè riproducesse, il diritto internazionale consuetudinario, e vincolasse anche la Germania Federale, fu quindi sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

La Corte era chiamata a stabilire, come richiesto dalla Danimarca e dai Paesi Bassi, se si fosse formata una norma internazionale consuetudinaria sulla base dell'art. 6 della Convenzione di Ginevra proprio in seguito all'influenza che tale norma avrebbe eserci-

⁶ *Supra*, § 31.

¹ In <http://www.icj-cij.org/dockey/files/115535.pdf> (ICJ Rep., 1969, pp. 4-54).

tato sulla prassi successiva. In altri termini, secondo la tesi danese e olandese, l'art. 6 sarebbe «servito da base o da punto di partenza per una regola che, puramente convenzionale o contrattuale all'origine, si sarebbe poi integrata nell'insieme del diritto internazionale generale e sarebbe ora accettata a questo titolo dall'*opinio juris*, in modo che essa si imporrebbe ormai anche ai Paesi che non sono e non sono mai stati parti della Convenzione». La Corte ha riconosciuto che si trattava «certamente di una situazione appartenente al novero delle cose possibili, una situazione che si presenta di tanto in tanto: essa costituisce persino uno dei metodi riconosciuti attraverso i quali possono formarsi nuove regole di diritto internazionale consuetudinario» (§ 71). Tuttavia, affinché fosse dimostrata, occorreva anzitutto che «la disposizione in questione [avesse], quanto meno potenzialmente, un carattere fondamentalmente normativo e [potesse] così costituire la base di una regola generale di diritto», ciò che la Corte ha escluso per diverse ragioni, tra l'altro ribadendo, senza tuttavia voler prendere posizione sulla questione dello *ius cogens*, il principio secondo cui «è possibile derogare con un accordo alle regole di diritto internazionale in casi particolari o tra certe parti» (§ 72).

La Corte ha quindi stabilito che ai fini della formazione di una norma consuetudinaria a partire da una norma patrizia occorre il decorso di un certo periodo di tempo, pur riconoscendo la possibilità che «anche senza il decorso di un lungo periodo di tempo, una partecipazione molto ampia e rappresentativa alla convenzione sia sufficiente, a condizione commentata che essa comprenda gli Stati particolarmente interessati». Nel caso di specie, peraltro, secondo la Corte «anche se si tiene conto del fatto che alcuni Stati non possono partecipare alla Convenzione di Ginevra, o che, ad esempio per mancanza di littorale, non hanno interesse a divenirne parti, il numero delle ratifiche e adesioni finora ottenute è importante ma non sufficiente» e in generale non si può «far leva sul fatto che la mancata ratifica possa essere dovuta talvolta a fattori diversi dall'attiva disapprovazione della convenzione in questione per dedurre l'accettazione positiva di tali principi: le ragioni sono congeltrali, ma i fatti rimangono» (§ 73).

Quanto al tempo necessario, secondo la Corte, «benché il fatto del decorso di un breve lasso di tempo non costituisca di per sé necessariamente un impedimento alla formazione di una nuova regola di diritto internazionale consuetudinario a partire da una regola puramente convenzionale all'origine, resta indispensabile che in questo lasso di tempo, per quanto breve sia stato, la prassi degli Stati, compresi quelli particolarmente interessati, sia stata frequente e praticamente uniforme nel senso della disposizione invocata e si sia manifestata in modo da stabilire un generale riconoscimento del fatto che sia in gioco una regola di diritto o un obbligo giuridico» (§ 74). Procedendo nella verifica se tale condizione fosse soddisfatta nel caso di specie ed a parte una quindicina di precedenti sottoposti alla sua attenzione, di cui soltanto quattro riconosciuti pertinenti, la Corte ha osservato che «più della metà degli Stati interessati, a prescindere se abbiano agito congiuntamente o unilateralmente, erano, o sono presto divenuti, parti della Convenzione di Ginevra ed è lecito quindi supporre che la loro azione si inscrivesse di fatto o potenzialmente nel quadro dell'applicazione della Convenzione», con la conseguenza che non era possibile «legittimamente dedurre che esista una regola di diritto internazionale consuetudinario che sancisca il principio dell'equidistanza». Del resto, «per gli Stati che non erano parti e che non sono divenuti successivamente parti della Convenzione, le ragioni della loro azione non potevano essere che problematiche e rimangono interamente nel campo delle congetture, essendo chiaro che questi Stati non applicavano la

Convenzione, ma sarebbe eccessivo concludere che essi credevano di applicare una regola di diritto internazionale consuetudinario di carattere obbligatorio». Di conseguenza, in mancanza di indizi e sussistendo anche altre ragioni per far ricorso al metodo dell'equidistanza «il fatto di aver agito o di essersi impegnati ad agire in un certo modo non prova nulla sul piano giuridico» (§ 76).

Ma anche ad ammettere che gli Stati terzi alla Convenzione fossero ricorsi al criterio dell'equidistanza più frequentemente, secondo la Corte, «tali atti, anche considerati nella loro globalità, non basterebbero di per sé a formare l'*opinio juris* dal momento che, per arrivare a questo risultato, devono essere soddisfatte due condizioni», e cioè «non solamente gli atti considerati devono rappresentare una prassi costante, ma inoltre essi devono testimoniare, per la loro natura o per il modo in cui sono compiuti, la convinzione che tale prassi sia resa obbligatoria dall'esistenza di una regola di diritto», convinzione che secondo la Corte «è implicita nella nozione stessa di *opinio juris sive necessitatis*». In altre parole, «gli Stati interessati devono... avere la percezione di conformarsi a qualcosa che equivale a un obbligo giuridico. Né la frequenza né il carattere abituale degli atti sono sufficienti». Come la Corte ha precisato infatti «esiste un gran numero di atti internazionali, ad esempio nel campo del cerimoniale e del protocollo, che vengono compiuti quasi invariabilmente, ma sono motivati da semplici considerazioni di cortesia, opportunità o di tradizione e non dal senso di un obbligo giuridico» (§ 77).

Di fronte alla scarsità di una prassi positiva degli Stati la Corte ha quindi confermato quanto già sostenuto dalla Corte permanentemente di giustizia internazionale nella sentenza del 7 settembre 1927 nel caso *Lotus*, e cioè che «è solo se l'astensione [è] stata motivata dalla consapevolezza di un dovere di astenersi che si [può] parlare di consuetudine internazionale»². Constatando che «in certi casi poco numerosi alcuni Stati hanno convenuto di tracciare, o hanno tracciato, i limiti che li riguardano seguendo il principio dell'equidistanza», secondo la Corte «nulla prova che essi abbiano così agito poiché si sentivano giuridicamente vincolati da una regola obbligatoria di diritto consuetudinario, soprattutto se si considera che altri fattori abbiano potuto motivare la loro azione» (§ 78). La Corte ha così concluso che «se la Convenzione di Ginevra non era né alle sue origini né nelle sue premesse dichiarativa di una regola di diritto internazionale consuetudinario che impone l'impiego del principio dell'equidistanza per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati limitrofi, essa non è neanche arrivata, attraverso i suoi effetti successivi, alla formazione di una tale regola, e che anche la prassi degli Stati fino ad oggi è stata insufficiente al riguardo» (§ 81).

53. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 nel caso delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti) (merito)*.

Nei primi anni '80 gli Stati Uniti iniziarono ad appoggiare mediante finanziamenti e assistenza logistica e militare, gli oppositori al governo di coalizione che si era formato in Nicaragua dopo la caduta di Somoza, nel 1979 (c.d. «contras»), governo nel quale

² *Ibid.*, § 162.